

Circolare Informativa N. 2/2016

Oggetto: Nuovi requisiti detrazioni spese funebri

La legge di stabilità 2016 al comma 954 (Legge 208/2015) ha provveduto a modificare l'art. 15 c. 1 lettera d) del D.P.R. 917/1986 circa i requisiti per la detraibilità dall'irpef delle spese funebri.

La novità più importante è che non è più necessario che vi sia un legame di parentela con il defunto per poter portare in detrazione le spese funebri quindi, se fino al periodo d'imposta 2014 (730/2015) per poter usufruire della detrazione era necessario un legame di parentela con il defunto dalle prossime dichiarazioni dei redditi (730/Unico/2016) nessun legame di parentela potrà essere richiesto per usufruire della detrazione ciò che **conterà sarà soltanto la dimostrazione della spesa sostenuta.**

L'altra novità riguarda l'aumento della spesa funebre su cui calcolare la detrazione che passa da euro 1500,00 ad euro 1550,00 con un importo massimo detraibile di euro 294,50 (19% di euro 1.550,00).

La detrazione IRPEF delle spese funebri spetta in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l'onere. Il limite massimo complessivo su cui calcolare l'agevolazione, non cambia anche se la spesa è sostenuta da più soggetti. La detrazione può essere suddivisa tra le diverse persone che l'hanno sostenuta, anche se il documento contabile (ricevuta o fattura) è intestato a una sola di esse. A tale scopo, sul documento va annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento (Circolare Ministeriale n. 26/1979).

Si ricorda che sono classificate spese funebri tutte le spese sostenute in dipendenza della morte delle persone quali, trasporto funebre, feretro, lapidi, necrologio mentre non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente in previsione di future onoranze funebri.

Ronciglione 22/03/2016

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**